

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Buoni Lavoro dell'INPS

Sicurezza, Legalità e Semplicità per datori di lavoro e lavoratori

Cos'è?

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi.

La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l'obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

Vantaggi per il Committente (Datore di lavoro)

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Vantaggi per il Prestatore (Lavoratore Occasionale)

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Chi può farlo?

I **Committenti** possono essere: famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti locali.

I **Prestatori** possono essere: pensionati, studenti fino a 25 anni, studenti universitari, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale e casalinghe.

Cosa si può fare?

Il sistema dei buoni lavoro si applica solo a determinate tipologie di prestazione, specificamente individuate:

- **imprese del settore agricolo:** per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
- **imprese familiari:** l'impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei

all'imprenditore e all'impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l'impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;

- **settore domestico:** i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell'abitudine. In questa fattispecie si inseriscono il babysitting e il dogsitting;
- **lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;**
- **manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà** (anche a favore di committenti pubblici);
- **consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;**
- **insegnamento privato e supplementare;**
- attività di lavoro svolte nei **maneggi e scuderie;**
- **IN QUALSIASI ALTRO SETTORE PRODUTTIVO**, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
 - *giovani con meno di 25 anni di età*, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, e durante i periodi di vacanza;
 - *giovani con meno di 25 anni di età*, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, in qualsiasi periodo dell'anno;
 - *pensionati;*
 - *percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito*, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;
 - *lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale*, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.

Come utilizzare i Buoni Lavoro per pagare le prestazioni accessorie temporanee?

È semplicissimo.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

E', inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%).

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.

I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

Al termine della prestazione il committente, consegna il Buono Lavoro al prestatore che, presso qualsiasi ufficio postale, può provvedere a riscuotere il netto spettante.

Come fare per utilizzare il sistema dei Buoni Lavoro ?

Il sistema dei buoni lavoro per le prestazioni occasionali accessorie è il metodo migliore per evitare ai committenti (datori di lavoro) situazioni di illegalità e irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro occasionali.

Lo Studio Mignolo & Partners può supportare l'azienda che intende avvalersi di questo utilissimo strumento, gestendo la procedura dall'inizio alla fine.

Il servizio offerto comprende:

- Elaborazione del budget preventivo per la definizione dell'importo di Buoni Lavoro acquistabile;
- Identificazioni delle specifiche tipologie di lavoro accessorio occasionale applicabili alla struttura produttiva aziendale;
- Ritiro con delega dei buoni cartacei presso INPS (eventuale);
- Gestione della contrattualistica per singola prestazione;
- Gestione delle denunce preventive telematiche agli enti competenti;
- Gestione delle variazioni delle denunce telematiche agli enti competenti;
- Gestione contabile delle prestazioni occasionali accessorie;
- Gestione della consegna dei buoni lavoro ai prestatori (eventuale);

Maggiori Informazioni

Sono disponibili:

- presso lo Studio, previo appuntamento, anche per la determinazione dei costi di accesso al servizio;
- sul sito internet www.lavoro.gov.it
- nella tabella allegata (Fonte: Ministero del Lavoro).

Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276

Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori	Committenti	Regime contributivo
Lavori domestici (art. 70, comma 1, lett. a)	Tutti	Privati (Famiglie)	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. b)	Tutti	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Insegnamento privato supplementare (art. 70, comma 1, lett. c)	Tutti	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 70, comma 1, lett. d)	Tutti	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi	* giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (1) e il sabato e domenica (art. 70, comma 1 lett. e) * pensionati (art. 70, comma 1 lett. hbis) * soggetti percettori misure di sostegno al reddito (per il 2009) (art. 70, comma 1 bis) (2)	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività agricole di carattere stagionale – es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. (art. 70, comma 1, lett. f)	* giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado; * pensionati; * casalinghe	Datori di lavoro agricoli	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività agricole di qualunque tipo (art. 70, comma 1, lett. f)	Tutti	Datori di lavoro agricoli di cui all'art. 34, comma 6 D.P.R. 633/72 (produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 €)	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Prestazioni di qualunque tipo rese nell'ambito del commercio, turismo, servizi per attività specifiche (art. 70, comma 1, lett. g)	Tutti	Imprese familiari (art. 230 – bis c.c.) (limite di 10.000 € per anno fiscale)	Regime contributivo ed assicurativo ordinario, ad eccezione degli studenti con meno di 25 anni, dei pensionati e dei percettori di misure di sostegno al reddito per i quali è prevista l'iscrizione a gestione separata
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (art. 70, comma 1, lett. h)	Tutti	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95